

### DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

<b>Numero della delibera</b>	2
<b>Data della delibera</b>	13-04-2023
<b>Oggetto</b>	Regolamento
<b>Contenuto</b>	REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50- APPROVAZIONE.

<b>Presidente</b>	TORRIGIANI ALESSIO
<b>Direttore</b>	LOMI STEFANO
<b>Ufficio/Struttura</b>	DIRETTORE SDS
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	LOMI STEFANO
<b>Resp. del procedimento</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** e questo giorno **TREDICI** del mese di **APRILE** alle ore **NOVE E TRENTA** nella sala conferenze della SdS si è riunita in videoconferenza l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
BETTARINI DANIELE	SINDACO DEL COMUNE DI BUGGIANO		XX
BERTI FABIO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
AMIDEI LISA	SINDACO DEL COMUNE DI LARCIANO	XX	
TORRIGIANI ALESSIO	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO	XX	
LOPARCO VALENTINA	ASSESSORE DI MASSA E COZZILE	XX	
D'OTO ROBERTA	ASSESSORE DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME	XX	
RASTELLI FEDERICA	ASSESSORE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME	XX	
GIURLANI ORESTE	SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA		XX
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	XX	
GIANNANTI BEATRICE	ASSESSORE DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	XX	
CORDIO DINO	SINDACO DEL COMUNE DI UZZANO		XX
LOMI STEFANO	DIRETTORE SDS E ZONA VALDINIEVOLE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	XX	



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i componenti collegati in videoconferenza), dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro e la successiva proroga contrattuale disposta con il DPGR n. 29 del 28 Febbraio 2022;

Richiamata la delibera n. 273 del 01.03.2022 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.29 del 28 febbraio 2022;

Preso atto della nota prot. n. 24563 del 11.04.2023 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi, Direttore della Zona Valdinievole dell'AUSL Toscana Centro a rappresentarlo nell'odierna Assemblea dei Soci, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: “ Schema di accordo tra l’Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall’art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione” debitamente sottoscritta;

Visto l’art. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) dello Statuto Consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 28 febbraio 2023, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2023;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute dell’Assemblea in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell’Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali”;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Ricordato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici e in particolare ed in particolare l’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche”;

Ravvisata la necessità di adottare un regolamento con cui conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l’attività dei dipendenti della SdS Valdinievole o comunque alla stessa assegnati o comandati;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione del “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del decreto legislativo 18/04/2016, n.50”, il cui testo è allegato come parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

Dato atto inoltre di aver trasmesso il suddetto Regolamento alle Organizzazioni Sindacali;

Visto l’art. 71 sexies - Assemblea dei soci, della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l’art. 8 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell’odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

**documento firmato digitalmente**



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

- di approvare le premesse del presente atto;
- di approvare il “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del decreto legislativo 18/04/2016, n.50”, il cui testo è allegato come parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
- di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
- di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell’ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall’esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell’atto ai sensi dell’art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Alessio Torrigiani**

**IL DIRETTORE**  
**Stefano Lomi**

## **Allegato "A"**

### **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" - di seguito denominato "Codice" .

2.La disciplina dell'articolo 113 del Codice prescrive la costituzione di un fondo (compreso negli stanziamenti relativi ai lavori, opere e forniture) non superiore al 2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara (graduato secondo quanto specificato nei successivi articoli) per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici dell'Ente per:

- le attività di programmazione della spesa
- per la verifica preventiva dei progetti
- per la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
- per le funzioni di responsabile unico del procedimento
- per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità.

3. 2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, così come individuate dall'art. 113, comma 2, del d. lgs. 50/2016, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli appalti di opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo. Tali risorse fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, ma la disciplina in ordine al loro utilizzo è quella stabilita dal presente Regolamento.

4. Ferma la necessità di stanziamento delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche negli appositi provvedimenti di approvazione degli atti di gara, le risorse destinate al finanziamento degli incentivi oggetto del presente regolamento devono comunque essere espressamente indicate nel loro ammontare già nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Tale adempimento è obbligatorio e la sua mancata osservanza preclude la possibilità di successiva erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.

#### **ARTICOLO 2 – ESCLUSIONI**

1. La presente disciplina regolamentare non si applica:

a) in caso di procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) in caso di affidamento mediante procedure di somma urgenza;

c) in caso di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. salvo l'ipotesi in cui, per la complessità della fattispecie contrattuale, si sia svolta una procedura

comparativa dandone motivatamente atto nella determinazione a contrarre. Tale esclusione è estesa a tutte le altre procedure di affidamento per le quali non è prevista una valutazione comparativa tra più offerte;

c) ad appalti di servizi o forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione, avendo riguardo a quanto stabilito dall'ANAC al paragrafo 10.2 delle Linee Guida n. 3 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.;

d) in caso di procedure di affidamento relative a contratti di concessione o altre forme contrattuali diverse dall'appalto di lavori, servizi e forniture.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

3. Restano fuori dall'applicazione dell'incentivo del 2% le attività di:

– coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

– di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

– ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenute necessarie a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento e che devono essere conferiti in conformità con le procedure indicate dal Codice.

4. Le risorse o quota parte delle stesse del fondo indicato non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale.

5. Nel provvedimento di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento deve darsi espressamente atto che non ricorre alcuno dei casi di esclusione di cui al presente articolo, pena la non liquidabilità degli incentivi previsti nel provvedimento stesso.

### **ARTICOLO 3 – ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER OPERE O LAVORI**

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'articolo 1, comma 2, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara – da intendersi per tale l'importo dell'appalto, al netto delle opzioni e dei rinnovi, quale risultante dai documenti di gara - come di seguito prevista e modulata:

a) nuove opere e lavori con importo compreso fra 500.000 € e 1.000.000 €: percentuale del 1,80%;

b) nuove opere e lavori con importo compreso fra € 1.000.000,00 fino a 5.000.000 euro: percentuale del 1,60%;

c) nuove opere e lavori con importo superiore a 5.000.000 €: percentuale del 1,40%;

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti con importo compreso fra 500.000 € e 1.000.000 €: percentuale del 1,90%;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti con importo compreso fra € 1.000.000,00 e 5.000.000 euro: percentuale del 1,70%

c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti con importo superiore oltre 5.000.000 €: percentuale del 1,50%

## **ARTICOLO 4 – ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER SERVIZI E FORNITURE**

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'articolo 1, comma 2, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara – da intendersi per tale l'importo dell'appalto, al netto delle opzioni e dei rinnovi, quale risultante dai documenti di gara - come di seguito prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo:

- a) Servizi e forniture con importo compreso fra 500.000 ed € 1.000.000,00: percentuale del 1,00%;
- b) Servizi e forniture con importo compreso fra 1.000.001,00 ed € 3.000.000,00: percentuale del 0,80%;
- c) Servizi e forniture con importo compreso fra 3.000.001 ed € 6.000.000,00: percentuale del 0,60%;
- d) Servizi e forniture con importo compreso oltre 6.000.001,00: percentuale del 0,40%;

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, le risorse finanziarie destinate al fondo di cui all'art. 1 sono ricalcolate tenendo conto anche dell'importo delle maggiori somme costituite dalla variante, rispetto all'importo del progetto originariamente approvato.

3. Le varianti/modifiche non conformi all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti/modifiche danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo posto a base di gara. L'incentivo in questo caso è ricalcolato tenendo conto anche delle maggiori somme rispetto al progetto approvato

## **ART. 5 - PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi degli artt.3 e 4 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione

## **ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE**

1. Il RUP è nominato con atto formale, tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività inerenti la programmazione e realizzazione dei lavori, opere o forniture sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con atto formale, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Ente e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Nel provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è determinata la quota dell'incentivo spettante a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. L'atto di conferimento degli incarichi deve essere di norma unico e deve essere assunto prima dell'inizio della procedura oggetto di incentivo. L'atto deve riportare:



- a) la descrizione dettagliata dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
- b) l'importo complessivo dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
- c) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i per ogni attività svolta ai sensi del presente regolamento ;
- d) i tempi delle prestazioni di cui al successivo art. 7,;
- e) le percentuali di ripartizione del fondo secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento

5. Nel gruppo di lavoro dovranno essere compresi anche i collaboratori amministrativo-contabili degli uffici addetti alle procedure di gara o appalto, alle procedure contabili di gestione della spesa compresa la gestione amministrativo-contabile del Fondo oggetto del presente regolamento.

6. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e alle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

## **ART. 7. UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO ASSEGNATE AL PERSONALE**

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura secondo le modalità e criteri di seguito indicati:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, approvato con il menzionato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice già citato;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di valutazione preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice già citato;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara o di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice già citato;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice già citato;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

2. Non è in alcun caso compreso tra i destinatari dell'incentivo il personale dell'Ente con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote costituiscono economie di bilancio; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale ruolo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella

misura del 40% delle aliquote previste in relazione alle diverse attività indicate al successivo comma; la restante quota (60%) costituisce economia di bilancio.

3. Nell'atto in cui viene stabilito il primo quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisto di servizi e forniture, è fatto obbligo al RUP di indicare l'ammontare dell'incentivo relativo alle diverse categorie di attività e l'eventuale attribuzione di incarichi esterni. Conseguentemente nello stesso atto verrà redatto un prospetto contenente l'ammontare dell'incentivo operando tutti gli eventuali scorpori conseguenti ad incarichi esterni. Tale prospetto dovrà precisare le quote attinenti alle diverse fasi della prestazione relativa alle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti -art. 21 =fino al 3%;
- b) valutazione preventiva dei progetti -art. 26 comma 6 lett. C e D = fino al 3%;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara = 3% con riferimento a gare per affidamenti di lavori; fino ad un massimo del 10% con riferimento a gare per affidamenti di servizi e forniture;
- d) predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici – art. 101 e 102 = fino al 9%;
- e) nei lavori responsabile unico del procedimento fino al 40% ; nei servizi e forniture responsabile unico del procedimento fino al 50% (di cui al collaboratore tecnico amministrativo fino ad un massimo del 30%);
- f) direzione dei lavori =fino al 22% ovvero direzione dell'esecuzione =fino al 12%;
- g) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità = fino al 10%;
- h) collaudo statico 10%.

4. Il Dirigente del Servizio può stabilire una diversa distribuzione degli incentivi rispetto a quanto preventivamente quantificato in base alle percentuali indicate al precedente comma 3. A tal fine, il RUP dovrà attestare la diversa e non prevedibile complessità di alcune delle attività effettivamente svolte tale da giustificare una diversa distribuzione dell'incentivo. Le somme che nella ripartizione iniziale, effettuata ai sensi del precedente comma 3, costituivano economie non possono rientrare nel calcolo della nuova ripartizione, continuando pertanto a costituire economie. Nel caso di appalti di servizi e forniture, la quota calcolata applicando la percentuale di cui al precedente comma 3 lettera h) è attribuita al RUP, ovvero, motivatamente, ad una o più delle altre figure individuate dal medesimo comma 3.

#### **ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i tempi entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari ecc. I termini per la direzione dei lavori, ovvero della direzione dell'esecuzione, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 9- RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI**

1. In caso di ingiustificato mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico, il Dirigente, sentito il RUP competente, applica una penale consistente nella riduzione della quota di incentivo spettante, proporzionata all'entità del ritardo o dei costi:

- del 10%, nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano inferiori di 1/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
- del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
- del 30%, nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano superiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;

2. Nel caso di ritardo superiore a n.100 giorni lavorativi l'incarico può essere revocato; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Dirigente e il Responsabile unico del procedimento.

3. Qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico, e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva, sono in ogni caso disapplicate le penalità. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dal vigente ordinamento.

4. Nessuna ripartizione del fondo, anche parziale, è dovuta ai Responsabili dei procedimenti e loro gruppi di collaboratori che con ritardi ingiustificati hanno pregiudicato il finanziamento dell'opera, hanno costretto alla modifica immotivata del bilancio, hanno causato rinvii dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario e all'elenco delle OO.PP. successivo o al programma Biennale Servizi e Forniture, o altri gravi pregiudizi all'attività tecnico/amministrativa.

5. Le quote non corrisposte ai sensi del presente articolo costituiscono economie di spesa.

#### **ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal Dirigente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

2. Il dirigente preposto cura/invia, tempestivamente a seguito del collaudo/verifica dell'esecuzione, al settore trattamento economico del personale o settore equivalente, la proposta di liquidazione dell'incentivo contenente:

- descrizione dettagliata dell'opera o lavoro, servizio o fornitura realizzati.
- la ripartizione del fondo tra il Rup e i restanti partecipanti di cui all'art.5 comma 6.
- attestazione del rispetto dei tempi previsti per ciascuna attività o in alternativa le penalità di cui all'art. 8 da applicarsi in riduzione del fondo.

2. L'erogazione del compenso viene effettuata con le seguenti modalità: entro 180 gg. dall'approvazione del collaudo/verifica dell'esecuzione.

3. Non si effettua il pagamento nel caso di incentivi di importo inferiore a 20 euro spettanti al singolo dipendente; gli importi inferiori a 20 euro saranno liquidati cumulativamente a fine anno al dipendente stesso.

#### **ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **ART. 12 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori

2. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata annualmente dalla Giunta Esecutiva di SDS

### **ART. 13 – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEL SOGGETTO AGGREGATORE E DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. Per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte del Soggetto aggregatore, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza o del soggetto aggregatore, una percentuale non superiore ad un quarto dell'incentivo di cui ai precedenti articoli. con onere a totale carico dell'ente che richiede la procedura di acquisizione.

### **ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, dopo che risulti pubblicato sul sito dell'Ente.

2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

4. Sia in caso di opere o lavori pubblici che in caso di servizi o forniture, il presente Regolamento si applica a bandi, o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati, e sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo solo ove il relativo finanziamento sia stato accantonato a tale scopo, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.